

Abstract. *L'illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell'archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l'iscritto della facoltà di utilizzare assegni bancari, espone l'ente responsabile dell'errore all'obbligo di risarcimento del danno. Il Tribunale di Terni, pertanto, tenuto conto dell'attività svolta dall'attore (titolare di ditta individuale di amministrazioni condominiali) ha disposto che, nel caso di specie, l'azione risarcitoria si giustifichi in virtù dell'illegittima privazione di uno degli strumenti (utilizzo di assegni bancari) mediante i quali si esprime l'autonomia negoziale di un soggetto giuridico. Pertanto, accertata l'esistenza di un danno in termini di perdita di credibilità, affidamento e chance di lavoro, il Tribunale ha condannato l'ente responsabile al risarcimento, determinando l'ammontare del danno in via equitativa.*

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Terni

nella persona del giudice monocratico dott. XXXX

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado n. XXX/XX avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale

TRA

XXXX, domiciliato in XXXX, piazza XXXX n.X, presso gli avvocati XXXX e XXXX che lo rappresentano e difendono per mandato a margine della citazione

attore

e

Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante p.t., dom. in YYYY, piazza YYYY, rappresentato e difeso dall'avv. YYYY per procura notarile generale alle liti;

Cassa di Risparmio di YYYY e YYYY Spa, in persona del legale rappresentante p.t., dom. in YYYY, via YYYY n.Y presso l'avv. YYYY che la rappresenta e difende per procura notarile generale alle liti;

Banca Popolare di YYYY Spa, in persona del legale rappresentante p.t., dom. in YYYY, via YYYY n.Y, presso l'avv. YYYY che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione passivo

convenute

CONCLUSIONI – vedi verbale e “Motivi della decisione”

Motivi della decisione

Si premette che la motivazione della sentenza viene redatta in conformità della disposizione dell'art. 118 c.p.c., come novellato dalla L. 18.06.09 n. 69, in vigore a decorrere dal 4.7.09, in parte qua anche con riferimento alle cause di primo grado pendenti a tale data.

L'attore, titolare della ditta individuale di amministrazioni condominiali denominata XXXX.XX, ha convenuto in giudizio Poste Italiane Spa, YYYY e YYYY, per sentirle condannare al risarcimento del danno conseguito alla erronea iscrizione, su indicazione di Poste Italiane Spa, del proprio nominativo nell'archivio informatico della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, quantificato in complessivi € 500.000,00 o nella somma maggiore o minore di giustizia, da liquidarsi in via equitativa.

Si è costituita Poste Italiane Spa, la quale ha fatto presente che la iscrizione nell'archivio suddetto era stata effettivamente determinata da errore, in quanto l'assegno postale emesso in data 1.7.03, risultato parzialmente scoperto, era intestato al Condominio di via XXXX n. X/X di cui l'attore era stato, in precedenza, amministratore, ma non più al momento di emissione dell'assegno. Ha evidenziato che, in ogni caso, la segnalazione dell'attore, essendo intervenuta immediata disposizione di revoca della stessa, era durata circa due giorni, apparendo quindi sproporzionata, oltre che non provata, la richiesta risarcitoria avanzata. Ha concluso per il rigetto della domanda.

Si sono costituiti gli Istituti di credito convenuti i quali hanno preliminarmente eccepito, nelle rispettive comparse di risposta, la nullità della domanda per la sua genericità ed indeterminatezza.

Hanno inoltre evidenziato che la revoca della convenzione di assegno disposta, era stata una conseguenza necessitata della avvenuta segnalazione nella centrale interbancaria e che, pertanto, nessuna riconducibilità causale poteva essere ad esse imputate per il danno lamentato.

Hanno concluso, nel merito, per il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova per testi.

Va preliminarmente rigettata la eccezione di nullità della domanda, dal momento che appaiono sufficientemente indicati petitum e causa petendi, al fine di consentire ai convenuti una adeguata difesa.

Va peraltro osservato che, come osservato dalla difesa YYYY, nella citazione vi sono alcuni elementi di confusione determinati dalla sovrapposizione operata fra i presupposti e le conseguenze della iscrizione dell'imprenditore insolvente nella Centrale dei Rischi e la iscrizione nella Centrale interbancaria essendo quest'ultima fattispecie quella relativa alla segnalazione del pagamento con titolo protestato, che attiene al caso di specie, in relazione alla persona dell'attore che, fra l'altro, non è imprenditore.

Il profilo di danno che può interessare la sfera giuridica dell'attore non è pertanto quello relativo all'imprenditore di cui venga reso noto lo stato di sofferenza o di insolvenza, bensì quello di un soggetto giuridico, ordinariamente operante per le sue specifiche competenze professionali con tutti i mezzi disponibili per porre in essere i traffici giuridici- fra cui quello dell'utilizzo di assegni bancari- che si veda limitato nella pienezza della sua sfera di azione, attraverso la illegittima privazione di uno degli strumenti attraverso i quali si esprime l'autonomia negoziale.

Ciò è stato provato attraverso i testi escussi e risulta pacificamente ammesso anche dalla convenuta Poste Italiane Spa la quale, pur riconoscendo l'errore, ha eccepito la sproporzione della richiesta risarcitoria formulata.

Va preliminarmente osservato che è corretta l'impostazione difensiva delle banche convenute, nella parte in cui affermano la dovutezza del proprio

comportamento, a seguito della segnalazione intervenuta, e la non riconducibilità causale del danno eventuale subito dall'attore alla loro condotta. Quanto alla prova del danno cagionato dall'errore di Poste Italiane, l'istruttoria espletata ha dimostrato che, in ragione della temporanea revoca della possibilità di emettere assegni, l'attore ha avuto degli inconvenienti nei pagamenti, consistenti soprattutto in ritardi (testi ZZZZ, ZZZZ, ZZZZ) ed ha avuto ricadute in termini di credibilità, affidamento e di perdita di chance di lavoro (teste ZZZZ: "...il ritardo nei pagamenti mi comportò un notevole danno. Da allora non accettai altri preventivi da XXXX").

Nessun elemento concreto è peraltro offerto dall'attore al fine della quantificazione del danno.

È peraltro dimostrato che tale limitazione è durata per un periodo di tempo assai contenuto, dal momento che Poste Italiane ha provveduto quasi subito, nell'arco temporale di pochi giorni, a revocare la segnalazione, tanto da determinare la cessazione della materia del contendere nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. intrapreso dal XXXX (fascicolo allegato).

Tenendo conto dell'attività lavorativa dell'attore, di mera gestione amministrativa, non commerciale né imprenditoriale, del ristretto arco temporale di restrizione e del genere di inconvenienti comprovati subiti, tale danno può essere quantificato in via equitativa in € 5000,00.

La condanna di Poste Italiane determina la soccombenza -anche virtuale in relazione al procedimento cautelare- con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore, liquidate come in dispositivo in relazione all'effettivo valore della causa.

Le spese processuali delle altre convenute, in ragione di quanto esposto, devono essere compensate, dal momento che esse, pur avendo determinato in concreto il danno, non ne sono state la causa in termini giuridici.

P.Q.M.

definitivamente decidendo:

condanna Poste Italiane Spa al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 5000,00 a titolo di risarcimento del danno;

rigetta la domanda nei confronti delle altre convenute;

condanna Poste Italiane Spa al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, anche della fase cautelare, liquidate in 200,00 per spese, € 1500,00 per diritti ed € 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge; compensa le spese con le altre convenute.

Terni, 9 dicembre 2010

Il G.
XXXX